



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



U-MC/23

Circ. n. 53/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni/ Consulte Regionali  
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Nuovo Codice deontologico degli Ingegneri italiani dopo la legge 21 aprile  
2023 n.49 – trasmissione**

-----

Il Consiglio Nazionale, - come preannunciato nella circolare CNI 7/06/2023 n.47<sup>1</sup> - con **delibera** di Consiglio del **14 giugno 2023** ha provveduto all'adeguamento del **Codice deontologico degli Ingegneri italiani**<sup>2</sup>, per tenere conto delle novità introdotte dalla legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49).

L'aggiornamento si è reso necessario sia per allineare il Codice deontologico alle prescrizioni della recente legge sull'equo compenso – che ha introdotto nuove fattispecie sanzionatorie a carico dei professionisti, a cura degli Ordini professionali – sia per tenere conto delle modifiche intervenute agli articoli 9 e 41 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n.1<sup>3</sup>.

Si è optato per una selettiva e mirata integrazione delle disposizioni deontologiche coinvolte dalle recenti novità normative, per aggiornare il Codice deontologico, in particolare, al disposto

---

<sup>1</sup> Pubblicata sul sito Internet [www.cni.it](http://www.cni.it).

<sup>2</sup> La cui ultima versione era stata trasmessa agli Ordini territoriali con la **circolare CNI 21/04/2022 n.882**, rinvenibile sul sito Internet istituzionale.

<sup>3</sup> Le relative variazioni hanno interessato, per questa parte, le *Premesse* del Codice deontologico.

degli articoli 1 (“*Definizione*”)<sup>4</sup>, 5, comma 5 (“*Disciplina dell’equo compenso*”)<sup>5</sup> e 6 (“*Presunzione di equità*”)<sup>6</sup> della legge n.49/2023.

Con l’occasione, è stato affinato<sup>7</sup> l’articolo del Codice destinato all’*ambito di applicazione* (art.2), inserendo *ex novo* un passaggio (si tratta del **comma 2 dell’art.2**) per precisare che le previsioni del Codice deontologico valgono e si applicano per “tutti i titoli professionali stabiliti dall’art.45 del DPR 5 giugno 2001 n.328” e sinteticamente indicati con il termine “Ingegnere”.

L’intervento è stato coordinato dal Vice Presidente delegato all’Etica e alla Deontologia Ing. Elio Masciovecchio, che si è avvalso del contributo tecnico-giuridico del Settore Legale del Consiglio Nazionale ed è stato approvato, come detto, nella seduta di Consiglio del 14 giugno 2023, dopo ampia e concorde discussione.

E’ opportuno in ogni caso rilevare che già la precedente versione del Codice deontologico<sup>8</sup> sanzionava la “pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere”, ma adesso le nuove regole – che contengono una puntuale definizione di “compenso equo” – consentono di precisare e meglio delineare la condotta da osservare da parte dei professionisti Ingegneri e, di conseguenza, i margini di intervento dei Consigli di disciplina territoriali, per mezzo dei *Collegi* di disciplina.

Ad esempio, la determinazione di un compenso giusto nei rapporti contrattuali è oggi agevolata dal necessario riferimento ai parametri previsti dai decreti ministeriali “adottati ai sensi dell’art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1”, come convertito dalla legge n.27/2012 (ovvero, per gli Ingegneri, il **DM 17 giugno 2016**).

<sup>4</sup> Questo il testo dell’**articolo 1** della **legge n.49/2023**: “1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.”.

<sup>5</sup> Questo il testo dell’**art.5, comma 5**, della **legge n.49/2023**: “5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.”.

<sup>6</sup> Questo il testo dell’**art.6** della **legge n.49/2023**: “1. E’ facoltà delle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.”.

<sup>7</sup> Con l’effetto di cambiare la numerazione ed i contenuti dei relativi commi dell’art.2 *cit.*

<sup>8</sup> All’articolo 15.3 del Codice, allegato alla circolare CNI n.882/2022.

Si rimanda comunque alla integrale lettura del nuovo Codice deontologico degli Ingegneri italiani, allegato alla presente.

\*\*\*

Spetterà ora a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale provvedere a **recepire il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale**, mediante una autonoma e formale delibera di Consiglio.

Come dispone l'**art.23.1, lettera b)**, del Codice ("*Disposizioni finali*"), infatti, ogni singolo Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a recepire in via autonoma e – se ritenuto – ad integrare/ emendare il Codice deontologico nazionale, tramite apposita delibera di Consiglio.

Ciascun Ordine territoriale, esercitando la propria discrezionalità ed autonomia riconosciuta dalla legge professionale, resta dunque libero di recepire tout court il Codice deontologico, così come elaborato e trasmesso dal CNI, oppure di approvarlo inserendovi le modifiche e le integrazioni ritenute opportune, a proprio insindacabile giudizio.

Si raccomanda, in ogni caso, che le modifiche e integrazioni eventualmente introdotte in sede di Ordine territoriale restino coerenti con l'impostazione generale del Codice approvato dal CNI, anche in relazione all'eventuale ricorso alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale.

L'importante – trattandosi di un atto essenziale per la vita e la condotta della Categoria rappresentata – è che **l'adozione del Codice deontologico aggiornato** alla legge 21 aprile 2023 n.49 **avvenga**, come detto, **tramite formale delibera di Consiglio**, con successiva pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ordine provinciale e comunicazione della notizia a tutta la comunità degli iscritti all'albo, per mettere in condizione tutti gli iscritti di prestarvi osservanza.

Con l'invito, inoltre, a realizzare – da parte di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale – la più ampia diffusione sul territorio e presso gli Enti della Provincia della nuova versione del Codice deontologico degli Ingegneri italiani approvato dal medesimo, a fini informativi e come strumento di trasparenza e tutela a disposizione dei cittadini, della Pubblica Amministrazione e delle imprese.

Il Consiglio Nazionale è orgoglioso di essere la prima Professione ordinistica, a quanto consta, ad essersi allineata alla nuova legge sull'equo compenso.

Confidando che le aggiornate regole etiche e deontologiche possano costituire un valido e moderno mezzo nelle mani dei Consigli di disciplina territoriali, nell'esercizio di quel relevantissimo e delicato compito costituito dalla esplicazione della *funzione disciplinare*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ex art.8, comma 1*, del DPR 7 agosto 2012 n.137 e *art.2, comma 1*, del *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012 ed allegato alla **circolare CNI 5/12/2012 n.151**.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- *Codice deontologico degli Ingegneri italiani*, approvato nella seduta di Consiglio del 14 giugno 2023 (Delibera CNI n.88/2023).

MC1906Circ